

SCHEDA ESPLICATIVA DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DI ADM N. 172999/RU DEL 01/06/2021 IN MATERIA DI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7 DEL TULPS.

Con determina direttoriale dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1° giugno 2021, sono state stabilite le nuove regole amministrative relative agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Tali disposizioni sono state adottate per dare attuazione alla modifica, apportata nel 2012, all'art. 110, comma 7 del TULPS.

Le innovazioni introdotte da tale riforma sono state fino ad oggi inapplicabili per l'assenza delle relative regole tecniche, ora emanate con la determinazione direttoriale della ADM n. 151294/RU del 18 maggio 2021.

Con la citata riforma dell'art. 110, comma 7 del TULPS, intervenuta nel 2012, era stata soppressa la tipologia di apparecchi meccanici ed elettromeccanici, confluiti nelle nuove categorie di cui ai commi 7c bis e 7c ter, per i quali era stata prevista la procedura di certificazione ed il rilascio di nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, ora attuata mediante le determinazioni di ADM oggetto della presente scheda esplicativa.

LA NUOVA DISCIPLINA

- Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Pertanto, a partire da quella data, gli apparecchi installabili dovranno essere dotati dei titoli autorizzatori rilasciati a seguito della certificazione (o autocertificazione – v. di seguito) dei relativi prototipi.

- E' prevista la possibilità di una regolarizzazione degli apparecchi in esercizio, per i quali entro la fine dell'anno potrà essere richiesto il rilascio di nuovi titoli autorizzatori previa autocertificazione della conformità degli stessi alle nuove regole tecniche. Tali titoli autorizzatori scadranno comunque il 31 dicembre 2023; entro tale data i relativi modelli dovranno quindi essere certificati dagli appositi Organismi di Verifica.

- Dalla possibilità di regolarizzazione di cui al punto precedente sono esclusi gli apparecchi di cui al comma 7c bis che rilasciano tagliandi (c.d. *ticket redemption*), i quali potranno essere installati solo a partire dal 1° gennaio 2022 e a seguito dell'ottenimento dei relativi nulla osta rilasciati previa verifica della conformità degli apparecchi alle nuove regole tecniche.

- Sino al 31 dicembre 2021 rimangono valide le regole vigenti, mentre dal 1° gennaio 2022 ogni apparecchio potrà essere installato solo se dotato dei nulla osta conseguiti al termine della

procedura di certificazione ovvero all'esito della regolarizzazione mediante l'autocertificazione sopra descritta, quest'ultima valida fino al 31 dicembre 2023.

- A regime, cioè una volta che i modelli saranno stati certificati a seguito di verifica della loro conformità alle nuove regole, ogni tipologia di apparecchio sarà installabile in tutte le categorie di esercizi, ad eccezione degli apparecchi di cui al comma 7c bis che rilasciano tagliandi (*Ticket Redemption*), che saranno collocabili soltanto nelle sale di cui alle lett. i e j dell'art. 7 della determinazione del 1° giugno 2021 (sale giochi dedicate al gioco lecito e sale giochi dedicate esclusivamente agli apparecchi senza vincita in denaro) e nelle ubicazioni di spettacolo viaggiante.

- Le tipologie di apparecchi che non sono mai state certificate, vale a dire i comma 7 precedenti al 2003 (art. 4 determinazione) ed i meccanici ed elettromeccanici (art.5 determinazione), se muniti di nulla osta ottenuto su base autocertificativa potranno, a partire dal 1° gennaio 2022, essere ubicati solo negli esercizi di cui alle lett. i e j (sale) e nelle sedi dello spettacolo viaggiante. Ottenuta la certificazione, a seguito di verifica tecnica di conformità alle nuove regole, potranno tornare ad essere collocati presso tutte le tipologie di esercizi indicati nell'art. 7 della determinazione del 1° giugno 2021;

- entro un mese circa ADM pubblicherà le regole e la modulistica da utilizzare, sia per la certificazione che per la procedura di autocertificazione.

- Tenuto conto che dal 1° gennaio 2022 potranno essere installati solo apparecchi dotati di n.o. ottenuto a seguito di verifica tecnica di conformità o mediante autocertificazione e che le relative procedure saranno attivabili dalla pubblicazione di cui al punto precedente, ciascun operatore interessato dovrà avviare con tempestività una delle due procedure in questione.

- Per gli apparecchi di cui agli artt. 4 e 5 della determinazione (ante 2003 e meccanici-elettromeccanici), che possono rimanere nelle attuali ubicazioni fino al 31 dicembre 2021, va ribadito che se appartenenti ad un modello certificato entro l'anno in corso potranno continuare ad essere ubicati in tutte le tipologie di esercizi anche oltre tale data. Se invece sono dotati di n.o. ottenuto mediante autocertificazione potranno essere installati, a partire dal 1° gennaio 2022 solo negli esercizi sub i, j ed o (sale e spettacolo viaggiante).

- Gli apparecchi di cui al comma 7c bis che rilasciano tagliandi (*ticket redemption*) non sono autocertificabili; potranno pertanto essere installati solo a partire dal 1° gennaio 2022 e dovranno essere muniti di nulla osta rilasciati a seguito della procedura di certificazione mediante verifica tecnica di conformità alle nuove regole tecniche. I titoli autorizzatori sono comunque efficaci solo a partire dalla suddetta data, anche nel caso in cui la certificazione si sia positivamente conclusa prima della fine del corrente anno;

-tra le abrogazioni previste dall'art.11 della determinazione rientra anche la norma che prevedeva la diversificazione degli apparecchi negli esercizi e quindi la contemporanea presenza di giochi con e senza vincita in denaro. Rimane la possibilità di una diffusione dei giochi senza vincita in denaro anche nelle ubicazioni destinate alle altre tipologie (auspicata nelle premesse della determinazione) ma viene meno l'obbligo precedentemente previsto.

Il Centro Studi dell'associazione resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di ulteriori chiarimenti.

Il Presidente del Centro Studi

F.to Dott. Armando Iaccarino

Il Responsabile per i Territori

F.to Dott. Claudio Bianchella